

Presentazione

Al momento di chiudere questo numero della *Rivista* la stampa ha dato notizia della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 61 n. 11 *bis* del c.p. - la cd. aggravante della "clandestinità" - introdotta dall'attuale governo con il primo decreto legge (n. 92) del "pacchetto sicurezza" varato nel maggio 2008. Aggravante destinata ai soli stranieri extracomunitari e basata sulla mera condizione di illegalità della presenza in Italia (spesso coincidente con l'assenza di permesso di soggiorno), che comportava di per sé un aumento di pena per un determinato reato, a prescindere dal comportamento materiale dell'autore. Subito rinviata alla Corte costituzionale dai tribunali di Latina e di Ferrara con il sospetto di violazione dei principi di ragionevolezza, di uguaglianza e di proporzionalità della pena, viene oggi eliminata dal Giudice delle leggi che così riequilibra un sistema nel quale lo straniero è sempre più *oggettivamente colpevole* di qualcosa, forse di esistere.

Buona notizia, anche se si accompagna a quella che pare essere stata, invece, la legittimazione del reato di ingresso e soggiorno illegale, introdotto con la legge 94 dell'agosto 2009. Non si conoscono ancora le motivazioni della decisione presa il 9 giugno dalla Consulta, e sarà senz'altro interessante analizzare *come* e *in che termini* quel odioso reato avrà retto al confronto con le norme ed i principi costituzionali.

Buona notizia, comunque. Ma non basta. Molte altre sono le norme che vorremmo vedere cancellate, perchè contribuiscono a connotare in termini di inferiorizzazione dello straniero, pericoloso in sé, permanentemente o-spite precario in un Paese che non lo vuole affatto come persona ma solo come lavoratore da usare e che per questo lo tiene sotto costante esame!

Pensiamo al *contratto di soggiorno*, introdotto nel 2002 dalla legge Bossi-Fini, primo tassello di un sistema che è stato definito semi-schiavistico, affidando al datore di lavoro sia la vita lavorativa che il diritto al soggiorno in Italia dello straniero.

Pensiamo all'ultima trovata dell'attuale legislatore: l'*accordo di integrazione* (art. 4 *bis* TU n. 286/98 introdotto dalla legge 94/2009 - cd. *permesso a punti*), per il quale il Consiglio dei Ministri ha da pochi giorni approvato lo schema di regolamento di attuazione, predisponendo un articolato sistema di acquisizione e di perdita dei crediti, condizione indispensabile per mantenere il diritto al soggiorno.

Nonostante il nome, non si tratta affatto di accordo ma della imposizione dello Stato allo straniero dell'*obbligo di acquisire un certo ammontare di crediti* mediante il superamento di test di raggiungimento di determinate

Diritto, immigrazione e cittadinanza XII, 2-2010

conoscenze linguistiche ma anche relative al funzionamento delle istituzioni pubbliche (nel campo della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e degli obblighi fiscali) e della vita civile italiana. Un obbligo, dunque, di educazione civica (peraltro a spese dello straniero, visto che lo Stato non impegna alcuna risorsa per tale “*accordo*”) ma anche un obbligo di adesione ai valori italiani ed in particolare alla Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione, di cui al DM del 23.4.2007.

I crediti si acquistano ma si possono anche perdere, in caso di condanne per reati diversi da quelli già ostativi *ex art. 4, co. 3 TU n. 286/98* oppure in caso di sanzioni pecuniarie per “*gravi illeciti amministrativi o tributari*”.

Tutto questo è il contenuto dell’*accordo* sottoscritto obbligatoriamente dallo straniero (ciò che ne contraddice la natura consensuale tipica degli accordi!) al momento della richiesta di permesso di soggiorno e il non raggiungimento dei crediti nel biennio, o la perdita di quelli maturati, comporterà la revoca del permesso di soggiorno e la conseguente espulsione. Oppure, nel caso non sia possibile disporre l’allontanamento dall’Italia (per determinate categorie) comunque il mancato superamento dell’accordo condiziona altri provvedimenti relativi al soggiorno e soprattutto l’acquisto della cittadinanza. In altri termini: anche se non inciderà nell’immediato sul soggiorno, l’inadempimento dell’accordo ostacolerà la vita dello straniero, sempre.

Questo breve spazio non consente un adeguato approfondimento dell’art. 4 *bis* TU n. 286/98, ma è evidente che, nonostante il nome, l’accordo di *integrazione* non è certamente una misura inclusiva ma, al contrario, una delle tante che *escludono e differenziano*, oltre che il tentativo autoritario di imporre un determinato modello culturale (per di più nazionalistico, posto che nessun cenno è fatto alla conoscenza delle istituzioni europee).

Ma è anche una previsione che *viola la riserva di legge di cui all’art. 10, co. 2 della Costituzione e del suo art. 13*, affidando non al legislatore bensì all’autorità amministrativa (il Ministro con il suo regolamento di attuazione) il potere di disciplinare la condizione giuridica dello straniero, così come di decidere quando possa avvenire la sua espulsione, nonostante quest’ultima sia una misura limitativa della sua libertà personale (Corte cost. sent. 105/2001) e debba dunque essere predeterminata per legge.

Insomma, molto altro lavoro pare prefigurarsi per la Corte costituzionale, i cui molteplici interventi hanno riportato nei ranghi costituzionali le pretese di governare la realtà dell’immigrazione in spregio ai valori ordinamentali.

Nel frattempo, molta altra insicurezza per gli stranieri, per i quali, secondo la tradizione del grande teatro italiano, gli esami non finiscono mai.

Giugno 2010

Nazzarena Zorzella